AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI OPERANTI IN PIEMONTE EX D.LGS. 177/2005 PER L'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI EX ART. 6, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2009 N. 25 AVENTI AD OGGETTO LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, NONCHE' DEGLI ORGANI DI GARANZIA E DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO MEDESIMO - ANNO 2018

Si rende noto che:

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, per rendere effettivo il diritto della cittadinanza a essere informata sull'attività e il funzionamento delle istituzioni, per qualificare il sistema dell'informazione piemontese e per sviluppare il pluralismo, con deliberazione n. 240/2017, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 31/2018, ha approvato gli indirizzi per la predisposizione dell'avviso esplorativo in oggetto, volto all'individuazione dei fornitori di servizi media audiovisivi operanti sul territorio regionale e alla conseguente stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25.

1 - Finalità

L'art 12, comma 2 dello Statuto della regione Piemonte prevede che la stessa garantisca l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività, favorendo e tutelando il pluralismo dei mezzi di informazione e garantendo i diritti degli utenti. L'art. 4, comma 2, della l.r. 25/2009, nel promuovere forme di sostegno volte all'attivazione di interventi nei confronti delle emittenti televisive locali, alla lettera n), favorisce la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale, prevedendo quali strumenti di intervento le convenzioni e contratti con le

società di telecomunicazione, con particolare riferimento alle emittenti televisive locali.

2 - Oggetto

Il presente avviso esplorativo ha, quale oggetto, la produzione e la diffusione di format videogiornalistici inerenti l'attività istituzionale del Consiglio regionale. Le trasmissioni, prodotte in autonomia giornalistica, avendo quale referente l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, su temi e iniziative individuati dal Consiglio regionale, dovranno documentare l'attività dell'Assemblea legislativa, gli eventi promossi e organizzati dal Consiglio regionale, nonché l'attività svolta dagli organi di garanzia e organismi consultivi del Consiglio.

3 - Modalità di partecipazione

Sono destinatari degli interventi le emittenti televisive locali che operano in Piemonte e che producono e diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana.

Si considera operante in Piemonte l'emittente la cui sede legale o operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, l.r. n. 25/2009.

Ciascuna emittente può presentare domanda per un solo marchio diffuso sul canale televisivo principale (LCN) come da autorizzazione ministeriale rilasciata per la Regione Piemonte.

Le emittenti televisive potranno partecipare in forma singola o associata.

È consentita la partecipazione da parte di operatori economici così come individuati dall'art. 45, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ivi compresi i raggruppamenti temporanei di impresa, i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile.

È consentita la partecipazione di raggruppamenti anche se non ancora costituiti.

In caso di partecipazione in forma associata, ciascuna emittente deve essere in possesso dei requisiti previsti per i destinatari della convenzione, a pena di esclusione.

È fatto divieto di presentare manifestazione d'interesse in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero partecipare a più di un

raggruppamento a pena di esclusione dalla procedura dell'impresa e del raggruppamento al quale l'impresa partecipa.

In caso di raggruppamenti costituiti la manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti. In caso di raggruppamenti non costituiti la manifestazione d'interesse deve essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con l'indicazione della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i.

4 - Requisiti

Le emittenti televisive locali, che partecipano sia in forma individuale sia in forma associata, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della manifestazione d'interesse:

a) essere iscritte da almeno due anni presso il Tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Corecom (ROC) ai sensi della legge regionale in materia; in caso di raggruppamento d'imprese è richiesta l'iscrizione al registro degli operatori della comunicazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento stesso;

b) non avere carattere di televendita né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;

c) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale;

d) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private;

e) avere un organico redazionale che comprenda almeno un iscritto all'ordine dei giornalisti in qualità di professionista o pubblicista, con contratto a tempo pieno e indeterminato;

f) non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 80, del d.lgs. 50/2016;

g) non incorrere in cause ostative previste all'art. 67, del d.lgs. 159/2011, ovvero per tentativi di infiltrazione di cui all'art. 84, del medesimo d.lgs. 159/2011, sia nei confronti dell'emittente sia nei confronti dei soggetti che ricoprono le cariche individuate dall'art. 85, del d.lgs. 159/2011;

h) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

i) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali secondo la legislazione italiana. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o in atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC documento unico di regolarità contributiva, salvo che l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare, le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno sia stato formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

j) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato aziendale, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

k) aver aderito al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14/5/2002 e sottoscritto dalle emittenti e associazioni firmatarie;

l) aver aderito al codice di autoregolamentazione media e minori approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 05/11/2002 e sottoscritto dalle emittenti e associazioni firmatarie;

m) aver aderito al codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al Decreto del Ministro delle comunicazioni n. 36 del 21 gennaio 2008.

5 - Produzione del format video

Ai fini della produzione le emittenti televisive locali garantiscono la presenza di una propria troupe nella sede del Consiglio regionale o presso le sedi in cui si svolgono le iniziative:

- ogni giorno di seduta dell'Assemblea legislativa per un tempo adeguato a coprire i temi più rilevanti affrontati nelle sedute consiliari, con la realizzazione di due o più interviste in modo da garantire il pluralismo dell'informazione;
- agli eventi promossi e organizzati dal Consiglio, dai suoi organi di garanzia e organismi consultivi, eventi individuati settimanalmente dal Consiglio regionale.

Per l'anno 2018 è prevista la realizzazione di un massimo di 32 format.

Ciascun format videogiornalistico dovrà avere:

- una durata massima di 12 minuti;
- tre messe in onda ogni settimana in fasce orarie rigide così identificate:

  1) una messa in onda nella fascia oraria pre-pomeridiana, tra le 13:00 e le 14:30, precedentemente o immediatamente dopo il telegiornale principale del giorno, ove presente in palinsesto, e in ogni caso nel rispetto degli orari indicati;

  1) una messa in onda in fascia preserale, precedentemente o immediatamente dopo il telegiornale principale della sera dalle ore 19:00 alle ore 21:00;

  3) una messa in onda nella fascia serale dalle ore 22.00 alle 23.59.

Le repliche sono sempre effettuate a titolo gratuito.

Il format oggetto della convenzione dovrà andare in onda sull'LCN principale dell'emittente televisiva locale.

Nella realizzazione di ciascun format e nell'ambito dell'intera produzione, dovranno essere garantiti il pluralismo, la libertà di informazione e la più ampia ed equilibrata esposizione delle differenti posizioni politiche, anche alla luce della normativa in materia di par condicio.

6 - Costo standard per la produzione

Nel caso di convenzione con la singola emittente il costo standard di produzione, per ciascun format, viene riconosciuto nella misura di € 377,87 + IVA.

Nel caso di convenzione con un raggruppamento di operatori economici, tenuto conto dell'apporto in termini di professionalità che potrà essere profuso a maggior garanzia della qualità del risultato nonché della uniformità del messaggio istituzionale veicolato, il costo totale di produzione, per ciascun format, viene riconosciuto nella misura forfetaria di:

- € 750,00 + IVA, per raggruppamenti composti da non meno di tre e non più di cinque soggetti;
- € 1.500,00 + IVA, per raggruppamenti composti da non meno di sei soggetti.

7 - Criteri per la determinazione dei corrispettivi per gli interventi a sostegno dell'emittenza locale relativi al costo di diffusione.

Il corrispettivo che il Consiglio regionale del Piemonte andrà a determinare per la diffusione, sarà stabilito attraverso la formulazione di una graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri e relative pesature:

A) bacino territoriale servito dall'emittente televisiva locale sulla base dei dati riscontrabili dal modello 24/ROC - Sezione regionale Piemonte: **punteggio max 30** (il punteggio massimo di 30 sarà dato all'emittente che ha la copertura territoriale – ovvero popolazione raggiunta - massima. Le altre emittenti avranno un punteggio proporzionalmente inferiore al punteggio massimo, in proporzione al discostamento fra il valore popolazione raggiunta di riferimento e il valore popolazione raggiunta da esse detenuto);

B) personale impiegato dall'emittente televisiva locale: **punteggio max 40**. Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:

Punteggio MAX attribuito alle/ai GIORNALISTI
25/70
Giornalista Professionista: punti 5 (full time)
Giornalista Professionista: punti 2,5 (part-time)

Giornalista Pubblicista: punti 3 (full time)
Giornalista Pubblicista: punti 1,5 (part-time)

Punteggio MAX attribuito alle/agli ALTRI DIPENDENTI
15/70
Ogni altra/o dipendente
con mansioni connesse al servizio richiesto**:** punti 3 (full time)

Ogni altra/o dipendente
con mansioni connesse al servizio richiesto**:** punti 1,5 (part time)

Non potrà essere preso in considerazione il personale in cassa integrazione, con contratto di solidarietà o inquadrato come Co.Co.Co, Co.Co.Pro. ovvero interinale.

Si precisa che le emittenti, sia in forma individuale sia in forma associata, dovranno attestare la situazione relativa al personale impiegato alla data di presentazione della manifestazione d'interesse; all'atto della liquidazione del corrispettivo le emittenti dovranno attestare che i rapporti di lavoro dichiarati in essere alla data di presentazione della manifestazione d'interesse sono perdurati per un tempo non inferiore ai 9/12 della durata della convenzione.

Con riferimento alle ipotesi di raggruppamento di operatori economici, il corrispettivo per il costo di diffusione sarà costituito dalla somma degli importi spettanti a ogni singola emittente facente parte del raggruppamento, così come individuati nella graduatoria.

8 - Costo standard per la diffusione

Il costo di diffusione per ciascuna messa in onda del format, escluse le repliche, è determinato nella misura minima di € 15,00 + IVA al minuto e nella misura massima di € 24,00 + IVA al minuto, tenuto conto che la spesa massima complessiva a carico del Consiglio regionale è fissata per l'anno 2018 in € 180.000,00 + IVA.

9 - Controlli

L'Amministrazione, acquisite le manifestazioni di interesse e verificata la completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, previste nella modulistica, procede a effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di cui sopra.

10 - Conclusione del procedimento e stipula delle convenzioni

All'esito dell'istruttoria, l'Amministrazione con successiva determinazione dirigenziale provvede ad approvare la graduatoria di cui al paragrafo 7 e a individuare i soggetti ammessi alla stipula delle convenzioni.

11 - Durata della convenzione

La convenzione avrà durata dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2018.

12- Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione d'interesse, redatta su carta intestata del soggetto aderente, sottoscritta dal rappresentante legale mediante firma digitale, dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, **entro e non oltre lunedì 12 marzo 2018, a mezzo PEC (posta elettronica certificata)** al seguente indirizzo: **dir.processoleg@cert.cr.piemonte.it.**

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "**Manifestazione di interesse a partecipare alla stipulazione di convenzioni per la produzione e diffusione di format videogiornalistici sull'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte – anno 2018.**"

Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento di domande, per eventuali disguidi imputabili all'istante o a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Nel caso in cui la manifestazione d'interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni contenute nel modello predisposto dall'amministrazione, l'emittente o il raggruppamento sarà invitata/o a rendere le dichiarazioni ritenute necessarie, da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo sopra indicato, entro il termine perentorio di cinque giorni dal suddetto invito, a pena di esclusione.

La presentazione della manifestazione d'interesse non costituisce diritto per l'emittente o il raggruppamento alla stipula della relativa convenzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare seguito al presente avviso, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere.

L'avviso esplorativo e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.cr.piemonte.it nella sezione "Appalti e gare".

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al settore Organismi consultivi, osservatori e informazione contattando: la dott.ssa Daniela Roselli tel. 011 5757913 o la sig.ra Barbara Giuva tel 011 5757507 mail segreteria.stampa@cr.piemonte.it.

13 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Titolare del trattamento è il Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri n. 15, Torino.

Responsabile del trattamento dei dati è la direttrice della direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale: Aurelia Jannelli.

Responsabile del procedimento è il dirigente del settore Organismi consultivi, osservatori e informazione: Cosimo Poppa.

Torino, lì 23 febbraio 2018.

Il Responsabile del procedimento
Cosimo Poppa
(Firmato digitalmente)